



PROVINCIA DI BRINDISI

**Direzione Area 4 – Ambiente e mobilità
Settore Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
Via A. De Leo, 3 - 72100 – Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

FER.METAL. SUD. S.p.A.

Viale del Commercio, Z. I. -Francavilla Fontana (BR)
fermetalsudspa@pec.it

ARPA Puglia – DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

E, p.c.

REGIONE PUGLIA

Servizio autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

comune.francavillafontana@pec.it

Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR

prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Fer.Metal. Sud S.p.A.

Autorizzazione Integrata Ambientale – Provvedimento Dirigenziale n.81 del 17/09/2015

DIFFIDA per inosservanza prescrizioni autorizzative (art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

La ditta Fer. Metal Sud S.p.A., con nota n.1076/2020 del 31/12/2020 (acquisita al prot. n.36022 nella stessa data) ha inviato copia dei formulari relativi allo smaltimento delle acque meteoriche emessi nel secondo semestre del 2020, facendo riferimento alla prescrizione n. 4.42 di cui al paragrafo C della Provvedimento Dirigenziale n. 81 del 17/09/2015 che così stabilisce: *“il Gestore deve smaltire i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, nonché le acque di prima pioggia raccolte separatamente, secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; inoltre deve trasmettere all’Autorità competente, semestralmente, copia dei formulari di identificazione rifiuti, relativi alle acque meteoriche smaltite”*.

A seguito di verifiche effettuate, non riscontrando agli atti dell’Ente le copie degli analoghi formulari relativi al primo semestre del 2020 e quelli relativi ai semestri degli anni precedenti, questo Servizio con nota prot. n. 795 del 12/01/2021 ha richiesto al Gestore la trasmissione delle copie di tutti i formulari relativi allo smaltimento delle acque meteoriche a partire dal 2015, complete di:

- Copia dei relativi rapporti di caratterizzazione;
- Copia delle relative annotazioni sui registri di carico e scarico.

Contestualmente si richiedeva ad ARPA Puglia -DAP di Brindisi, dopo la ricezione dei rapporti di caratterizzazione, di effettuare la verifica dei parametri e valori ivi riportati, dandone riscontro.

Con nota n.71/2021 del 28/01/2021, acquisita al prot. n. 3142 del 29/01/2021, il Gestore ha trasmesso quanto richiesto.

Arpa Puglia con nota n. 9152-32 del 08/02/2021, acquisita al prot. n.4202 del 08/02/2021, ha trasmesso le proprie valutazioni su quanto trasmesso dal Gestore, rilevando:

- su alcuni FIR trasmessi, la mancata indicazione del produttore dei rifiuti, il n. aut./Albo con data di rilascio e/o correzione della data di autorizzazione del trasportatore, priva di motivazione nel capo “Annotazioni”;
- su tutti i rapporti di prova, il mancato campionamento dei solventi;

e ha richiesto i seguenti chiarimenti:

- a) per il R.d.P. n. 6661/1219 del 07/01/2020, se la quantità di campione di 2 litri fosse compatibile per la ricerca di tutti i parametri dichiarati nello stesso R.d.P.;
- b) per i R.d.P. n. 3105/0716 del 25/07/2016 e 3403/0815 del 04/09/2015, se la quantità di 1 litro fosse compatibile per la ricerca di tutti i parametri dichiarati negli stessi R.d.P..

Il Gestore con la nota n.165/2021 del 24/02/2021, acquisita la prot n.6524 del 25/02/2021, ha inviato le proprie controdeduzioni ai rilievi di ARPA Puglia.

Nello specifico, relativamente agli errori/incompletezze riscontrate sui FIR, il Gestore precisa che:

- l'indicazione dell'autorizzazione sui FIR non è obbligatoria per il produttore iniziale di rifiuti;
- in merito alle correzioni, queste sono state fatte secondo quanto previsto dall'art. 2219 del C.C. e che non sono stati riportati riferimenti nel campo "Annotazioni" in quanto non previsto l'obbligo dalla normativa di settore quale la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 e il D.M. n.145/1998.

Per quanto riguarda i chiarimenti legati ai rapporti di prova, ha trasmesso, in allegato, le dichiarazioni in merito dei laboratori chimici che avevano elaborato gli stessi rapporti.

Con la nota 14544-32 del 01/03/2021 (acquisita al prot. n. 6936 del 01/03/2021), ARPA Puglia ha trasmesso il riscontro alle controdeduzioni del Gestore. Nel merito, l'Agenzia:

- 1) Conferma gli errori/incompletezze di natura formale già evidenziate nella precedente nota e ribadisce l'obbligatorietà del n. di autorizzazione e la data del rilascio sui FIR, facendo riferimento al D.M. n.145/1998- Allegato C "Descrizione Tecnica"- Dati identificativi del produttore;
- 2) Ribadisce il proprio parere circa l'opportunità di riportare nel campo "annotazioni" dei FIR ogni variazione/cancellazione effettuato sugli stessi formulari;
- 3) Prende atto di quanto dichiarato dai laboratori chimici.

Considerato il D.Lgs. n.116/2020, che introducendo il comma 13 all'art. 258 del D.Lgs. 152/2016, stabilisce:

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Rilevato che in merito ai FIR in questione e alla tracciabilità del rifiuto, per natura dello stesso rifiuto risulta chiaro il luogo di produzione e dai FIR è definibile il luogo di destinazione.

Questo Servizio, tenuto conto di quanto sopra esposto, DIFFIDA il Gestore al rispetto di quanto previsto dalla prescrizione n. 4.42 di cui al paragrafo C della Provvedimento Dirigenziale n. 81 del 17/09/2015.

Inoltre, questo Servizio, al fine di evitare nuove future occasioni di contestazione, specifica e stabilisce che il Gestore:

- 1) dovrà compilare tutti i campi previsti dai FIR, inclusi il numero di autorizzazione e la data relativa di rilascio, indipendentemente dalla tipologia di rifiuto smaltita;
- 2) nella compilazione dei FIR, in caso di errori o cancellazioni, dovrà riportare nel campo "Annotazioni" le specifiche relative alla correzione effettuata.

Distinti Saluti

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993